

Alla Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti Campania

Via Acton n. 35

80133 NAPOLI

PEC campania.controllo@corteconticert.it

OGGETTO: *Controllo preliminare, ex art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 175/2016 (TUSP), sull'atto deliberativo di acquisizione da parte dell'EDA CASERTA di una partecipazione nella Società "Gestione impianti e servizi ecologici casertani (GISEC) S.p.A."*. **Relazione istruttoria.**

In merito a quanto in oggetto, fermo che l'unico punto di merito affrontato nella relazione è l'ammissione dell'operazione di cui all'oggetto alla legislazione vigente, riteniamo sia ovviamente necessario soffermarsi su questo aspetto.

È utile premettere, però, che l'operazione era senza dubbio ammissibile – e per altro non priva di precedenti – prima della entrata in vigore del D.lgs. 201/2022, che è stato pubblicato in data 30 dicembre 2022 ed entrato in vigore il successivo 31 dicembre 2022, nel rispetto degli accordi presi dal Governo in ambito PNRR con la Commissione Europea.

Ancora, l'operazione rientra in un quadro di riorganizzazione regionale del servizio dei rifiuti, e quindi in una operazione che va considerata non solo in quanto tale ma come elemento di razionalizzazione territoriale.

Sotto questo profilo, occorre rilevare che:

- il valore di acquisto è simbolico e quindi irrilevante ai fini della valutazione della operazione. Si è a questo proposito giudicato superfluo procedere a perizia, tale l'evidenza del dato, in virtù di un principio di economicità, limitandosi a richiedere un "giudizio di congruità", che si soffermasse sui principali elementi di rilievo della Società;
- la sostenibilità della operazione, nell'immediato, è di conseguenza palese, anche per questo, pur in assenza di un piano industriale, che è comunque in via di realizzazione nel quadro della necessità di perfezionare l'affidamento, si è valutato, in virtù della storicità dei dati, ragionevolmente assente ogni rischio di criticità futura sotto il profilo degli equilibri economico-finanziari attuali della azienda;
- il meccanismo tariffario ARERA, di cui si perfezionerà l'adozione in via prodromica all'affidamento, garantisce ancora di più il mantenimento degli equilibri, prevedendo una adeguata remunerazione non solo dei costi di esercizio ma anche degli investimenti;
- onde arrivare ad un affidamento in *house providing*, si è proceduto a prevedere uno *statuto* in cui il solo socio EDA Caserta, avrà il controllo societario ed analogo di GISEC S.p.A., restando, transitoriamente, quale socio pubblico che non partecipa *all'in house*, la Provincia di Caserta.

Questo a conferma di solidarietà territoriale da parte della Provincia, ed a garanzia che, ove risultassero dei problemi di natura economico-finanziaria dovuta a fatti ad oggi non emersi, essa dovrà comunque partecipare alla risoluzione del problema;

SEDE LEGALE

Via Albana s.n.c - Palazzo Lucarelli,
Santa Maria Capua Vetere 81055
PEC: edacaserta@pec.it
C.F. 93111100611

SEDE OPERATIVA

Via Caserta, 1
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
Tel. 0823 794929

- prospettivamente si riteneva di perfezionare l'acquisto del 100% della società in un arco di tempo limitato, cosa che evidentemente non sarà più possibile, alla luce del combinato disposto di cui all'art. 6 ed all'art. 33 del D.lgs. 201/2022.

Andiamo ora nel merito dei rilievi mossi in merito alla ammissibilità della operazione a legislazione vigente, premettendo che è certo arduo il compito dell'interprete che, non avendo partecipato ai lavori preliminari di predisposizione del decreto, che ha avuto un iter celere ma complesso in sede di *Conferenza Unificata*, prima in sede tecnica e poi in quella istituzionale, si trovi per la prima volta a dover analizzare un decreto quale quello di cui si parla.

Questo premesso non siamo certi, in verità, che la operazione non sarebbe di per sé ammissibile anche nei termini esposti nella relazione istruttoria, visto che la delibera, essendo antecedente alla entrata in vigore del decreto, era di per sé pacificamente legittima quando approvata e che legittimamente, dunque, gli organi dell'EDA avevano assunto, a normativa allora vigente, la loro decisione, che ovviamente aveva avuto un iter di formazione non breve.

Nel caso di specie, però, è assolutamente inutile soffermarsi sulla valenza del principio del c.d. *tempus regit actum* in un caso, in verità, assolutamente interessante di commistione tra tempi previsti dalla legislazione vincolistica e applicabilità delle disposizioni del Codice Civile.

L'inutilità nasce dal fatto che il Legislatore del Decreto di Riordino (D.lgs. 201/2022), ha infatti tenuto conto della peculiarità Campana, in virtù del dibattito in argomento suscitato in sede di Conferenza Unificata dalle Regioni e da ANCI, dietro sollecitazione della Regione Campania stessa.

Da qui è certo vero, quanto affermato nella relazione istruttoria che, ai sensi dell'art. 6, c. 2, “... *gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali non possono direttamente o indirettamente partecipare a soggetti incaricati della gestione del servizio. Non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito*”.

È altrettanto vero che, però, il Legislatore non avrebbe potuto ignorare né le situazioni in essere, presenti in Campania come in altre parti di Italia, di enti di gestione d'ambito (EGA, o appunto EDA) che legittimamente, alla entrata in vigore del decreto, partecipavano a società del settore, né le situazioni in corso di realizzazione, quali quella di Caserta (e non solo).

Infatti, *all'art. 33* del D.lgs. 201/2022, il Legislatore ha previsto una disposizione transitoria che dirime la questione, *al comma 1 per le operazioni già concluse* (“... l'articolo 6, comma 2, non si applica alle partecipazioni degli enti di Governo dell'ambito del servizio idrico integrato di cui all'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'ambito dei servizi di gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto”) sia per le operazioni che verranno realizzate entro il 30 marzo 2023, *al comma 2, solo per quanto riguarda il servizio di gestione dei rifiuti urbani* “**l'articolo 6, comma 2, si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani** di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, **a decorrere dal 30 marzo 2023**”.

SEDE LEGALE

Via Albana s.n.c - Palazzo Lucarelli,
Santa Maria Capua Vetere 81055
PEC: edacaserta@pec.it
C.F. 93111100611

SEDE OPERATIVA

Via Caserta, 1
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
Tel. 0823 794929

La disciplina transitoria, esplicita ed inequivoca, si applica evidentemente al caso di specie, ed è giustificata proprio dalla consapevolezza della esistenza di operazioni in corso di questa fattispecie, di cui il Governo ha ritenuto di dover riconoscere meritevolezza al punto da derogare, per un limitato arco di tempo, alla disposizione di cui al citato art. 6, c. 2.

Augurandosi di avere risposto con chiarezza si resta comunque a disposizione per ogni integrazione si renda necessaria.

Per eventuali comunicazioni contattare Dott. Agostino Sorà – Tel. 0823/412733 – cell. 331/7814954.

Cordiali saluti

Il Presidente del Consiglio d'Ambito
Arch. Vito Luigi Pellegrino
(Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.L. 39/93)

SEDE LEGALE

Via Albana s.n.c - Palazzo Lucarelli,
Santa Maria Capua Vetere 81055
PEC: edacaserta@pec.it
C.F. 93111100611

SEDE OPERATIVA

Via Caserta, 1
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
Tel. 0823 794929